



# COMUNE DI OTTANA

## PROVINCIA DI NUORO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 30-09-2020

**Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione Aliquote ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **18:30**, nella sala consiliare del Comune, si è riunito il **Consiglio Comunale** convocato, in sessione **Ordinaria** in **Seconda** convocazione in seduta **Pubblica**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	
Saba Franco	P	Pittalis Miriam	P
Del Rio Roberto	A	Porcu Fabrizio	P
Mura Laura	A	Barca Edoardo Mario	A
Soru Sofia	P	Contini Mario Antonio	A
Denti Valentina	P	Mura Peppino	A
Soru Maria Giovanna	A	Lai Stefano	A
Totale Presenti 5		Totale Assenti 7	

Assume la presidenza il Signor Franco Saba in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Basolu.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili e procedono ad una revisione dell'Imposta municipale propria, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Ottana) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Visto**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

### **Richiamati:**

- l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) in ordine all'approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;
- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2019 con atto consiliare n. 3 del 28/03/2019, come segue:

- aliquota base (ordinaria): 0,96 per cento;

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,40%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014): confermare l'aliquota all'1,00 per cento;

**Richiamati** altresì i commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

- **comma 756:** *"A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."*
- **comma 757:** *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";*

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

**Rimarcato** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**Visto** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Richiamato** l'art. 106 comma 3 bis del DL n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 138 del D.L. n° 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), sono stati allineati i termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu con quello di approvazione del Bilancio di previsione 2020;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data odierna;

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisiti**, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, come riportati nel testo del presente provvedimento;

**Sentita** l'illustrazione del Presidente che espone i contenuti della proposta di deliberazione in esame;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

**1. di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

**2. di confermare** per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2019 con atto consiliare n. 3 del 28/03/2019, come segue:

- aliquota base (ordinaria): 0,96 per cento;
- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,40%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014): confermare l'aliquota all'1,00 per cento;

3. **di fare rinvio** alla normativa di riferimento e al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria per quanto non previsto nel presente provvedimento;
4. **di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
5. **di dichiarare**, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

<b>Pareri di cui all'art.49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267</b> Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali	
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Favorevole  <i>Data 29-09-2020</i>  Il Responsabile del Settore Amministrativo <i>Dr. Giampaolo Alessandro Satta</i>
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Favorevole  <i>Data 29-09-2020</i>  Il Responsabile del Settore Finanziario <i>Dr. Giampaolo Alessandro Satta</i>

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente  
Franco Saba

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 07-10-2020

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Antonietta Basolu